

COMUNE DI AZZANO DECIMO

Provincia di Pordenone

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 37 DEL 1.9.2005



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giorgio LORENZON)



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MERCATO

Approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 1° settembre 2005

ART.1 (Generalità)

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione o il trasferimento del mercato settimanale in frazione di Tiezzo del Comune di Azzano Decimo, così come definito dall'art.1, 2° comma, lett. d. della Legge Regionale 4.6.1999, n.14 (d'ora innanzi definita "Legge") sono disciplinati, ai sensi di quanto previsto dall'art.5, 2° comma, della Legge, dal presente Regolamento.

ART. 2 (Giornata di mercato)

1. Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato si svolge, ogni settimana, nella giornata del giovedì. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, ivi compresa la festa della "Madonna della Salute" del 21 novembre, non si darà luogo allo svolgimento del mercato né a recupero dello stesso in altra giornata.

ART. 3 (Aree di mercato)

1. La sua ubicazione e strutturazione (riportate anche su apposite cartografie) allegate al presente regolamento di cui fanno parte integrante e sostanziale) è la seguente:

AREA: sita in frazione di Tiezzo del Comune di Azzano Decimo, P.zza Garibaldi nel tratto compreso fra l'intersezione con la Via E.Toti e la Via IV Novembre e l'intersezione con la Via Armentera, Via E. Toti e Via Piave;

SUPERFICIE: mq. 742 netti (di soli posteggi) per attività commerciali (di cui 82 mq. riservati ai produttori agricoli);

POSTEGGI: complessivi: n.ro 18, le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità), settore merceologico e specializzazione merceologica sono riportati nell'allegato "A" al presente regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale.

I posteggi n. 3,4,5 e 6, per motivi di natura igienico sanitaria e perché dotati di specifici allacciamenti alle reti idrica ed elettrica (vedi successivo articolo n.15, 1° comma), vengono riservati agli operatori che pongono in vendita prodotti alimentari.

Il posteggio n. 9, per motivi di natura igienico sanitaria (vedi successivo articolo n.15, 2°/3° comma), viene riservato agli operatori che pongono in vendita animali vivi.

Le aree delimitate con i n.ri 1 e 2 sono riservate agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti.

2. La Giunta Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, con proprio atto potrà variare la specializzazione merceologica prevalente da destinarsi ai singoli posteggi al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori.

3. La specializzazione merceologica, relativa al prodotto commercializzato e abbinato ad ogni singolo posteggio, dovrà essere esercitata in maniera prevalente ovvero in misura non inferiore all'ottanta per cento della superficie di vendita.

4. Nella occupazione delle aree, descritte al precedente punto, dovrà essere garantita da parte degli operatori la possibilità per i mezzi di soccorso di poter disporre di una corsia stradale di almeno 2,75 ml. (al netto anche della presenza di tende, coperture e altro).

5. Sono ammesse all'area di mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.

6. Fermo restando il rispetto della specializzazione merceologica è consentita la vendita nell'area di mercato di prodotti di tutti i settori merceologici, tranne quelli per cui è esplicitamente vietata la vendita dalla vigente normativa commerciale (armi, esplosivi ed oggetti preziosi) o dalle normative di carattere igienico-sanitario.

ART. 4 (Gestione del mercato)

1. La direzione e sorveglianza del mercato compete al Comando di Polizia Comunale, alle cui disposizioni e istruzioni dovranno attenersi tutti gli operatori commerciali.

2. Il Comando di Polizia Comunale è incaricato di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria costantemente aggiornata contenente i posteggi esistenti nel mercato, con relativa localizzazione e dimensione, e indicante se gli stessi siano liberi e disponibili per l'assegnazione, oppure già concessi.

ART. 5 (Orari di svolgimento del mercato)

1. Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

- scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 8.15
- orario di vendita: dalle ore 8.15 fino alle ore 13.00;
- carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.

2. E' fatto obbligo agli operatori, pena la decadenza della concessione del posteggio, di provvedere, sempre entro le ore 14.00, all'asporto dei rifiuti da loro prodotti, mediante raccolta in appositi contenitori che verranno poi ritirati dal servizio di nettezza urbana.

3. Saranno ammesse deroghe agli orari sopradescritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.

4. Nelle giornate di mercato immediatamente antecedenti le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, su specifica richiesta avanzata da almeno il 70% degli operatori dell'area di mercato e fatta pervenire almeno 15 giorni prima al Sindaco, l'orario di vendita e di rimozione delle strutture potrà essere protratto fino alle 19.00.

5. L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (di cui al successivo art.8, 1° comma) verrà effettuata tra tutti gli operatori presenti nell'area antistante l'ingresso al mercato tra le ore 8.15 e le ore 8.30.

6. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

ART. 6 (Autorizzazione per posteggio nell'area del mercato)

1. L'autorizzazione al commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato ha validità decennale, può essere rinnovata ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio dell'intera Regione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle strutture dell'operatore.

3. La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale e relativa sede se Società) e dell'indirizzo del richiedente (compreso eventualmente il numero di recapito telefonico), anche la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.5 della legge regionale n.8/1999, nonché l'indicazione dei settori merceologici previsti dall'art.3, 1° comma della medesima L.R. 8/1999 o da quelli previsti dall'art.5, 1° comma della Legge 287/1991 per la somministrazione.

4. Nella domanda dovranno essere indicate la localizzazione (con riferimento al numero cartografico riportato nella planimetria dell'area di mercato), le dimensioni del posteggio e la specializzazione merceologica.

5. La procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni segue quanto previsto dall'art.3 della Legge Regionale 8.8.1997, n.27.

6. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare (ai sensi di quanto previsto dall'art.3, 1° comma, della L.R. 8/1999) o alle tipologie di somministrazione (previste dall'art.5, 1° comma della legge 287/1991), a persone fisiche o a Società in Nome Collettivo o in Accomandita Semplice costituite secondo le norme vigenti.

7. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

8. Se si possiede solo una abilitazione (o alla somministrazione o alla vendita) l'autorizzazione alla attività di vendita può essere rilasciata solo per questa.

9. Tanto l'abilitazione alla somministrazione che il settore merceologico alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio.

10. Nel rispetto della prevalente specializzazione merceologica e delle esigenze igienico sanitarie, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

ART. 7 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La concessione dell'area per esercitare l'attività commerciale nell'ambito del mercato non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio.

2. La autorizzazione suddetta non può essere negata nel caso in cui, nell'ambito del mercato, siano disponibili posteggi e nel rispetto delle specializzazioni merceologiche per essi previste.
3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato, fatto salvo il caso di una società di persone cui siano state conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nel mercato stesso.
4. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza di altro, il più possibile simile a quello richiesto.
5. Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili o comunque non ancora assegnati, è accolta con priorità, rispetto a domanda di nuovo rilascio, quella di trasferimento di un titolare di attività già presente sul mercato.
6. Per le domande di nuovo rilascio si osservano i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze al mercato da parte di operatori non titolari di posteggio, sulla base dell'elenco previsto al successivo art. 8, 3° comma;
 - b) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi dell'abrogate leggi 398/1976 e l.r. 34/1995;
 - c) data di presentazione della domanda;
 - d) numero inferiore di protocollo.

ART.8 (Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti)

1. In caso di mancata occupazione dei posteggi nell'area di mercato da parte dei titolari, questi possono venire occupati da soggetti dotati di autorizzazioni di cui all'art.2, 3° e 4° comma della Legge, per la durata del periodo di non utilizzo.
2. Viene osservato il seguente criterio di priorità nel rilascio di tali occupazioni:
 - a) maggior numero di presenze nell'area di mercato;
 - b) inizio della frequentazione dell'area di mercato;
 - c) a soggetti che hanno la sola autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica in forma itinerante (tipologia b. di cui all'art. 2, 1° comma della Legge);
 - d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi delle abrogate leggi 398/1976 o l.r. 34/1995.
3. Il Comando di Polizia Comunale dalla data di insediamento degli operatori commerciali nei posteggi di assegnazione provvederà a redigere un elenco delle presenze al mercato di tutti gli operatori. 4. Per gli operatori non titolari di posteggio tale elenco verrà usato per determinare la loro priorità di diritto nella assegnazione dei posteggi eventualmente non occupati dai titolari.
4. L'assegnazione temporanea non tiene conto della specializzazione o prevalenza merceologica dei posteggi fatti salvi gli aspetti igienico sanitari.

ART. 9 (Autorizzazione per posteggio dei produttori agricoli)

1. L'assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti viene effettuata, su presentazione di apposita domanda, sulla base della disponibilità determinata al precedente art.3.

2. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione probante la denuncia di inizio attività resa ai sensi dell'art.2 della L.R. 27/1997, sostitutiva della autorizzazione richiesta dalla Legge 59/1963.
3. La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità e dell'indirizzo del richiedente, anche il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di residenza/sede legale del richiedente, nonché l'ubicazione e la dimensione dell'area richiesta in concessione.

ART. 10 (Sostituzione temporanea del titolare)

1. L'operatore su area pubblica può farsi sostituire nell'esercizio della attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa regionale, salvo il caso di sostituzione temporanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.
2. Si intende per sostituzione temporanea quella non superiore a 40 (quaranta) giorni consecutivi in ciascun anno solare.
3. La sostituzione va immediatamente comunicata (mediante trasmissione della delega a favore del sostituto) al Comando di Polizia Comunale.

ART. 11 (Subingresso)

1. Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata.
2. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dall'art.9 della Legge.
3. Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.
4. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra e il loro trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata.
5. Non può essere trasferita l'attività corrispondente ad uno o più settori merceologici posseduti.

ART. 12 (Revoca della autorizzazione)

1. Oltre che per i motivi di revoca indicati dall'art.12 della Legge, l'operatore decade dalla concessione del posteggio, qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13 (Esposizione delle merci)

1. Le merci dovranno essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm.50 e il tendone (o quant'altro) a copertura del banco dovrà avere una altezza minima dal suolo di mt.2.20, misurata dalla parte più bassa.
2. Ai soli venditori di calzature, terraglie, articoli di ferramenta/casalinghi, arredamenti, articoli per la casa, quadri, piante e fiori verrà consentita l'esposizione a terra ed, eventualmente, senza copertura.

ART. 14 (Pubblicità dei prezzi)

1. Nell'area di mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art.29 della l.r. 8/1999, deve venire data giusta pubblicità ai prezzi mediante cartelli (o altre indicazioni), chiari e ben leggibili.

ART. 15 (Norme sanitarie)

1. Il commercio nell'area di mercato dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria (riguardante sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) contenuta nella ordinanza del Ministero della Sanità, del 3 marzo 2002, in G.U. del 17.5.2002, n.114.
2. Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacenti non potrà essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.
3. Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.

ART. 16 (Norme contro l'inquinamento acustico)

1. Nell'area di mercato è vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione del suono.
2. Fanno eccezione, a quanto appena vietato, i venditori di dischi, musicassette, radio, che per lo svolgimento della loro attività possono, tenendo il volume dei loro apparecchi di amplificazione e diffusione entro limiti di moderazione, possono fare uso di tali apparecchi per il tempo strettamente necessario a perfezionare la vendita.
3. Nel caso di ascolto prolungato da parte della clientela è fatto obbligo di mettere a disposizione della stessa apposite cuffie.
4. Al fine di garantire un migliore e più disciplinato svolgimento del mercato (anche in rapporto alla residenza insediata nell'area) è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "*illustrazione della merce*" qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni.

ART. 17 (Norma transitoria per la prima assegnazione dei posteggi ed avvio dell'attività di mercato)

1. In sede di prima assegnazione i posteggi verranno conferiti nel rispetto delle specializzazioni merceologiche prevalenti contemplate nell'allegato "A" di cui all'art. 3 del presente regolamento previa formazione di idonee graduatorie.

2. I criteri di priorità per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:

- a) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del titolo autorizzativo ai sensi dell'abrogata Legge 398/76 e L.R. 34/95;

in caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:

- 1) anzianità di iscrizione al registro Imprese;
- 2) titolarità di posteggio in sede fissa al mercato settimanale del capoluogo di Azzano Decimo. Per operatori titolari si devono intendere imprese individuali o societarie che esercitino direttamente l'attività commerciale in tali posteggi avendone la titolarità non in qualità di gestori pro tempore (affittuari, comodatari o usufruttuari) né di locatori o comodanti degli stessi;
- 3) ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di presentazione e dal numero di protocollo di arrivo al Comune.

I posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui al D.L.vo 18.05.2001 saranno assegnati con priorità agli operatori che vantano la maggiore anzianità di rilascio dell'autorizzazione per la vendita (con riferimento all'autorizzazione prevista dalla legge n. 59/63, alla denuncia di inizio attività di cui all'art 19 della L. 241/90 o alla comunicazione di cui all'art. 4 del D.L.vo 228/01) per l'esercizio dell'attività sia in forma itinerante che sul fondo di produzione o a posto fisso o su aree pubbliche. In caso di parità si osserveranno nell'ordine:

1) la titolarità di un posteggio in sede fissa al mercato settimanale del capoluogo di Azzano Decimo;

2) l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di presentazione e dal numero di protocollo di arrivo al Comune.

3. Il trasferimento per atto tra vivi in gestione o in proprietà dell'azienda è consentito solo dopo trascorso il quinquennio dalla data di rilascio del provvedimento di prima concessione del posteggio in sede di istituzione del mercato.

ART. 18 (Tasse)

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche in conformità a quanto stabilito nel rispettivo regolamento comunale.

ART. 19 (Sanzioni)

1. L'inosservanza alle norme stabilite nel presente Regolamento verrà sanzionata secondo quanto stabilito dall'art.13 della Legge.

2. L'ammontare delle singole sanzioni, previste dalle norme di cui al comma precedente, viene però ridotto del 50% sia per i valori minimi che per quelli massimi.

3. L'inosservanza alle altre norme stabilite nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,47 a Euro 464,81.-

ALLEGATO "A"

**TABELLA DEI POSTEGGI COSTITUENTI IL MERCATO SETTIMANALE
DEL GIOVEDI' NELLA FRAZIONE DI TIEZZO
(POSTEGGI NR. 18 PER UN TOTALE DI SUPERFICIE NETTA PARI A MQ. 742,00)**

Numero Posteggio	Ampiezza	Settore Merceologico	Specializzazione merceologica (prevalenza)	Note
1	8 x 4			Produttore Agricolo
2	10 x 5			Produttore Agricolo
3	10 x 5	Alimentare	Formaggi – Salumi – Latticini Generi Alimentari	
4	8 x 5	Alimentare	Rosticceria – Gastronomia Generi Alimentari	
5	10 x 5	Alimentare	Pesce	
6	12 x 5	Alimentare	Frutta e Verdura – Ortaggi	
7	10 x 5	Non Alimentare	Calzature	
8	10 x 5	Non Alimentare	Abbigliamento	
9	8 x 4	Non Alimentare	Animali Vivi	
10	9 x 4	Non Alimentare	Giocattoli – Dolciumi	
11	9 x 4	Non Alimentare	Casalinghi – Chincaglieria Artigianato Tipico	
12	8 x 4	Non Alimentare	Bigiotteria – Profumi Cosmesi – Detersivi	
13	8 x 4	Non Alimentare	Mercerie – Filati	
14	8 x 5	Non Alimentare	Tendaggi – Tessuti – Tappeti	
15	8 x 4	Non Alimentare	Intimo	
16	8 x 5	Non Alimentare	Fiori – Piantine – Sementi	
17	8 x 5	Non Alimentare	Borse – Pelletteria	
18	8 x 5	Non Alimentare	Abbigliamento	